

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' ARCIERI SAMBONIFACESI

COSTITUZIONE

Art. 1 - In data 20 aprile 1991 è costituita un'associazione sportiva dilettantistica con la denominazione di **Società Arcieri Sambonifacesi** . Cod. Fisc. 02775750231.

Art .2- La Società Associazione ha sede fiscale pro-tempore, presso il domicilio del Presidente. 1, La sede sportiva pro-tempore è presso l'impianto in Via Villabella presso il " Laghetto lo stagno", Verona

Art. 3 - Scopo della Società Associazione è quello di praticare e propagandare il tiro con l'arco con fini agonistici e promozionali, di fornire agli aderenti l'assistenza tecnica, le informazioni e le possibili agevolazioni per l'espletamento dell'attività arcieristica.

Art. 4 - La Società Associazione non ha alcun indirizzo politico o religioso, non ha scopo di lucro e non svolge attività commerciale.

1. Le entrate della Società Associazione sono costituite dalle quote sociali stabilite annualmente, da contributi ed erogazioni di soci e non soci, da contributi della Federazione, dal C.O.N.I. od altri Enti.

1.1 Il patrimonio sociale è costituito: dagli avanzi di gestione, dalle quote sociali, da beni mobili ed immobili, da donazioni.

IL PRESIDENTE

Art. 5 - Il Presidente, è il rappresentante legale della Società Associazione. Esso rappresenta la Società nei confronti della F.I.T.Arco e di tutte le altre organizzazioni arcieristiche. a) Presiede la seduta del Consiglio; b) dispone l'erogazione delle spese ordinarie, nei limiti fissati dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea; e) sovrintende all'esatta osservanza dello Statuto; d) esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio o dell'Assemblea dei soci.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 6 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti sostituendolo in caso di assenza o di impedimento

IL SEGRETARIO

Art. 7- Il Segretario svolge attività organizzativa ed amministrativa nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

1. Il Segretario è personalmente responsabile dei valori che custodisce, qualunque spesa, non prevista in bilancio, dovrà essere sostenuta con il preventivo consenso del Consiglio.

ANNO SOCIALE

Art. 8- L'anno sociale si apre il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 9 - La durata della Società Associazione è illimitata.

Art.10- Lo Statuto e il Regolamento Organico contenente le norme relative al funzionamento della Società Associazione, anche in forma oggetto d'atto separato, si considera parte integrante dell'Atto Costitutivo.

STATUTO DELLA SOCIETA' ARCIERI SAMBONIFACESI

TITOLO I

Art. 1 - **DENOMINAZIONE**

1. In data 20/04/1991, è costituita la "**COMPAGNIA' ARCIERI SAMBONIFACESI**" che con emendamento accettato all'unanimità dell'Assemblea, prende la denominazione di: "**SOCIETÀ' ARCIERI SAMBONIFACESI**"

Art. 2 - **FINI ISTITUZIONALI**

1. Scopo della Società Associazione è quello di praticare e propagandare il tiro con l'arco con fini agonistici e non agonistici, di fornire agli aderenti l'assistenza tecnica, le informazioni e le possibili agevolazioni per l'espletamento dell'attività sportiva dilettantistica.

1.1 La Società Associazione non ha alcun indirizzo politico o religioso, non svolge attività commerciale e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - **STRUTTURA**

1. L'attività della Società Associazione si svolgerà secondo il suo Statuto, il Regolamento Organico, oltre alle norme della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, e del C.O.N.I. alla quale la Società aderisce. Per quanto non previsto, si farà riferimento alle norme del codice civile e alle leggi che regolano le persone giuridiche private delle società sportive.

Art. 4 - **SEDE** La Società ha sede legale e sportiva nella provincia di Verona.

TITOLO II

Art. 5 - **ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE.**

1. Le entrate della Società Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi ed erogazioni da parte dei soci e non soci, dovuti da corsi per promozione sportiva e formazione extra scolastica.
- c) da contributi da parte della Federazione del C.O.N.I e da altri Enti;
- d) da introiti complementari presso la sede d'allenamento, in diretta attuazione degli scopi e all'attività istituzionale.

1.1 L'esercizio finanziario termina il 30 Settembre di ogni anno in base al bilancio annuale di previsione.

IL PATRIMONIO SOCIALE

a) Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali. Da avanzi di gestione da riversare sulla gestione dell'anno successivo.

b) In caso di scioglimento della Società Associazione per qualsiasi motivo, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga.

c) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione, la distribuzione non siano imposte dalla legge

TITOLO III

Art. 6 - **ORGANI DELLA SOCIETÀ**

1. Gli organi della Società Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli arcieri,
- b) I Consiglieri,
- c) Il Presidente,
- d) Il Vice Presidente,
- e) Il Segretario,

1.1 Le cariche sono tutte onorarie.

Art.7 - **ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE**

1. L'Assemblea degli arcieri è sovrana ed è costituita da tutti i soci.

1.1 Le sue deliberazioni, espresse con votazione di maggioranza dei soci maggiorenni aventi diritto al voto, diventano obbligatorie per tutti gli iscritti, anche se assenti o dissenzienti.

1.3 Nomina tra i presenti: -1 (un) Presidente -1 (un) Segretario d'assemblea.

1.4 Ogni riunione, dovrà essere verbalizzata e firmata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

1.5 L'Assemblea è Ordinaria, o Straordinaria.

Art. 8 - **MODALITÀ DELLE DELIBERE E DIRITTO DI VOTO**

a) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie si riterranno regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

b) Le delibere dell'Assemblea ordinaria, dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti presenti all'Assemblea.

c) Quelle dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti all'Assemblea.

d) Ha diritto di voto il socio maggiorenni e in regola con la quota d'iscrizione, ogni socio può esprimere soltanto un voto.

e) Il socio può rappresentare un voto di delega se la società conta di un numero di soci fino a 50, 2 se la società conta di un numero di soci superiore a 50, 3 se la società conta di un numero di soci superiore a 100, 5 se la società conta di un numero di soci superiore a 150.

f) Le votazioni per l'elezione del direttivo avvengono ogni biennio.

g) Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, per alzata di mano, o in qualsiasi modo stabilito al momento;

h) Le votazioni relative a provvedimenti di sanzioni dovranno essere fatte sempre a scrutinio segreto.

Art. 9 - **ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria decisa dal Consiglio, è effettuata mediante lettera, e-mail, pubblicazione sul sito della Società o in bacheca, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni (dieci) prima della data fissata per la convocazione stessa.

1.1 L'assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, periodo della gestione finanziaria e programmatica.

I COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA SONO:

- a) Approvare la relazione annuale, morale e tecnica presentata dal Presidente relativa all'attività svolta, dai risultati conseguiti e programmi da svolgere per il futuro.
- b) Approvare il bilancio consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio unitamente alla relazione annuale,
- c) Decidere su tutte le questioni che il Consiglio riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea,
- d) Decidere se accettare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio,
- e) Elegge alla scadenza del mandato il presidente ed il direttivo che lo affianca, le quali candidature saranno accettate fino all'apertura dell'assemblea elettiva.
- f) Elegge un rappresentante consigliere nel caso di sue dimissioni, da inserire nel consiglio.
- g) Elegge i rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
- h) Le delibere dell'Assemblea ordinaria, dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto di voto presenti in Assemblea.

Art. 10 - **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria decisa dal Presidente o dal Consiglio, deve essere fatta mediante lettera o e-mail, pubblicazione sul sito della Società o in bacheca contenente l'ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

1.1 L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche per richiesta dei soci maggiorenni.

1.2 La richiesta di convocazione deve essere inviata con lettera al Consiglio che, qualora sia fatta dalla maggioranza degli iscritti, deve provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera.

1.3 La richiesta di convocazione non può essere respinta senza motivazione scritta.

I COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SONO;

- a) Decidere su tutte le questioni che il Consiglio riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria.
- b) Decidere se accogliere, modifiche o annullare il provvedimento di sospensione o espulsione di un socio preso dal Consiglio, come da Regolamento di Giustizia.
- c) Delibera l'approvazione e le modificazioni dello statuto.
- d) Delibera nuove elezioni dei membri gli organi decaduti prima della normale data.
- e) Delibera lo scioglimento della Società Associazione.
- f) Le delibere dell'Assemblea Straordinaria, dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti in Assemblea.

TITOLO IV

Art. 11 - **IL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Assemblea, le sue cariche non sono remunerative.

1.1 Il Consiglio è costituito da 5 persone.

1.2 Gli elementi del Consiglio durano in carica per un biennio.

1.3 Il Consiglio è regolarmente costituito, quando vi partecipi la maggioranza dei suoi elementi.

1.4 Nella delibera, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

I COMPITI DEL CONSIGLIO SONO:

- a) promuovere le iniziative e le attività di cui gli scopi della Società Associazione stessa
- b) Redige il bilancio consuntivo e preventivo, adempiendo l'obbligo di carattere economico che deriva dalle quote di affiliazione, delle donazioni, e del suo patrimonio.
- c) Redige la relazione morale e tecnica da presentare all'assemblea annuale dei soci. d) Decide sull'accoglimento delle domande di ammissione alla Società.
- e) Emanazione, aggiornamento e modifiche del Regolamento Organico, di Giustizia, Sportivo e Tecnico.
- f) Esegue le delibere dell'Assemblea e cura gli affari di normale amministrazione
- g) Decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea, ma che rientrano nel Regolamento, Organico,
- h) Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario.
- i) Decide circa la sospensione o l'espulsione di un socio come stabilito dal Regolamento di Giustizia.
- l) Nomina il rappresentante giovanile proposto dai genitori.
- m) Nomina gli istruttori e i relativi compiti.

Art. 12 - **DECADENZE DEL CONSIGLIO O SUOI ELEMENTI**

1. Nel corso del suo mandato il Consiglio può sciogliersi per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti, in tal caso convoca l'Assemblea Straordinaria per indire nuove elezioni.

1.1 Le dimissioni singole dei suoi componenti saranno sostituite con il primo dei non eletti, nel caso non vi fossero, su nomina dell'assemblea straordinaria, in caso di mancanza di nomine il Consiglio terminerà ugualmente il suo mandato.

1.2 Per dimissioni della nomina di Presidente della Società il Consiglio ha facoltà di eleggere al suo interno un nuovo Presidente.

Art. 13 -**IL PRESIDENTE**

- a) Il Presidente è il rappresentante legale della Società, e gli spetta la firma sociale, ed è responsabile compiutamente al Consiglio nei confronti dell'Assemblea.
- b) Il Presidente rappresenta la Società Associazione nei confronti della F.I.T.Arco e di tutte le altre organizzazioni arcieristiche.
- e) Delega al Vice Presidente il compimento di taluni atti in caso di suo impedimento temporaneo, o di sua assenza.
- d) Presiede la seduta del Consiglio.
- e) Dispone l'erogazione delle spese ordinarie nel limite fissato dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea.
- f) Sovrintende all'esatta osservanza del presente Statuto.
- g) Esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio o direttamente dall'Assemblea degli arcieri come da Art. 7 punto 13.
- h) In caso di sue dimissioni come Presidente e consigliere, è demandato al Consiglio la nuova nomina come da Art. 12 punto 1.1 e 1.2

Art. 14 - **IL VICE PRESIDENTE**

- a) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti sostituendolo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 15 - **IL SEGRETARIO**

- a) Il Segretario svolge attività organizzativa e amministrativa nei limiti dell'ordinaria amministrazione.
- b) Redige i verbali delle riunioni, cura le pratiche amministrative riguardanti le attività agonistiche aggiornando il libro degli arcieri e provvedendo all'invio alla F.I.T.Arco dei dati da questa richiesta per la determinazione delle categorie e conseguentemente dei voti spettanti alla Società stessa.
- e) Provvede alle spese ordinarie nei limiti fissati dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio e di competenza, compila il libro cassa e gli altri libri contabili necessari per fornire gli elementi necessari per redigere il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo, cura inoltre la tenuta di eventuali libri contabili previsti dalla legge.
- d) Il Segretario è personalmente responsabile dei valori che custodisce.
- e) il Segretario non può provvedere a nessuna spesa se non approvata preventivamente dal Consiglio.

Art. 16 - **ELEZIONI**

16.1 Elezioni – Le cariche sociali vengono rinnovate ogni due anni. Sia i Consiglieri che il Presidente uscenti potranno essere riconfermati.

16.2 Candidature – Le candidature agli Organi Direttivi dell'associazione devono essere comunicate alla Segreteria non oltre i 10 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea Elettiva.

16.3 Votazioni – Le votazioni si effettueranno separate e successive, nel seguente ordine:

- Elezione del Presidente;
- Elezione del Consiglio Direttivo;
- Elezione del rappresentante dei Tecnici e degli Atleti;

La votazione è effettuata per alzata di mano esprimendo una sola preferenza per ogni votazione.

Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, per i Consiglieri risulteranno eletti i primi 5 tra i votati.

REGOLAMENTO ORGANICO - SPORTIVO - DI GIUSTIZIA

Art. 1 - **SOCIO-ATLETA**

- a) Le domande d'iscrizione alla Società devono essere inviate al Presidente, sono esaminate e decise dal Consiglio.
- b) La domanda d'ammissione presuppone la conoscenza particolareggiata dello Statuto e del Regolamento Organico, e la sua integrale accettazione.
- c) La domanda del socio minorenni dovrà essere presentata e firmata da chi detiene la patria potestà.
 1. Il socio minorenni dovrà essere accompagnato sul campo di tiro dal genitore, o da chi ne fa le veci, dove sarà seguito dall'istruttore della società d'appartenenza. In caso di trasferta per gare od allenamenti, il tutore dovrà svincolare da ogni responsabilità la Società, l'istruttore o il socio accompagnatore.
 - 1.1 La quota associativa non può essere trasmessa ad altri soci.
 - 1.2 La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, o per il mancato pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio entro i termini indicati dalla società, come **dall'Art. 5 comma 1.1.**
 - 1.3 Eventuali ritardi saranno tassati in base al supplemento applicato dalla Federazione.

Art. 2 - **DOVERI E DIRITTI DEI SOCI -ATLETI**

Gli atleti per lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno obbligatoriamente presentare il "certificato medico di idoneità all'attività sportiva di buona salute valevole un anno od agonistica valevole due anni" previsto dalle disposizioni di legge al Presidente dell'Associazione.

Come previsto dal Regolamento Organico della FITARCO, il vincolo sportivo degli atleti con la Associazione, indipendentemente dalla loro età, ha efficacia quadriennale. Vale a dire dal primo giorno di tesseramento all'Associazione stessa fino al termine del terzo anno successivo ed è indipendente dal quadriennio olimpico.

- 1) Partecipare all'attività sportiva societaria, secondo le norme stabilite dal regolamento.
- 2) Ogni socio è responsabile del campo di tiro e dovrà riferire le eventuali deficienze agli organi del Consiglio.
- 3) Ad ogni socio sarà assegnata la chiave d'accesso che non deve cedere ad altri, ed il tesserino annuale della Società Associazione da tenere in vista.
- 4) L'ultimo socio rimasto sul campo dopo aver finito l'allenamento, ha l'obbligo nel provvedere a chiudere e controllare che tutto sia in ordine.

- 5) Il socio dovrà notificare agli istruttori eventuali neofiti che intendono seguire i corsi senza prendere iniziative personali.
- 6) Il neofita che si iscrive al corso dovrà essere seguito dall'istruttore dopo aver concordato con lui gli orari,
- 7) il socio non dovrà intervenire nell'istruzione dei neofiti a meno che non ne sia richiesto l'intervento dall'istruttore.

Il Consiglio prenderà provvedimenti disciplinari come da statuto a tutti coloro che non si attengono al regolamento del campo di tiro, di cui Art. 5 del Regolamento di Giustizia.

Art. 3 - ATTIVITÀ AGONISTICA

- a) Nelle gare ufficiali il Capitano di squadra rappresenta la Società Associazione nei confronti della FITARCO e delle altre società arcieristiche.
- b) Il Capitano di squadra è eletto senza nessuna formalità dal gruppo degli arcieri in gara, selezionando l'atleta più rappresentativo, o con più anni d'anzianità.
- c) Il Capitano di squadra sovrintende al comportamento degli arcieri in gara, con facoltà di sospendere dalla competizione l'arciere che, con il suo comportamento, rechi danno al buon nome della società.
- d) Il rappresentante giovanile gestirà i rapporti delle parti con il Consiglio, ne sarà garante per tutte le problematiche di carattere sportivo e amministrativo.

Art. 4 - DIVISA SOCIETARIA

Per partecipare a gare, l'arciere dovrà indossare la divisa della Società Associazione. Nel caso contrario, il Capitano di squadra potrà invitare il socio a non partecipare alla gara in programma. In caso di rifiuto, l'arciere incorrerà nella procedura di sanzioni di cui Art. 5 del Regolamento di Giustizia.

Art. 5 - SANZIONI

Il Consiglio ha la facoltà di richiamare, sospendere a tempo indeterminato da ogni attività societaria, agonistica, e di allenamento, o di espellere, nonché negare il nullaosta di trasferimento a chiunque si renda colpevole di gravi scorrettezze anche verbali o di comportamento, in luoghi destinati a gara o allenamento. L'avvio di procedimento di sanzioni può essere dato da qualsiasi socio, mediante accusa precisa e circostanziata inviata con lettera raccomandata al Presidente della Società. Contro la sanzione, comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il socio a tempo venti giorni dalla data di ricevimento per ricorrere in appello. Il caso sarà allora preso in esame dall'Assemblea Straordinaria che, presa visione dei fatti e ascoltata l'autodifesa, potrà confermare, modificare o annullare la decisione presa. La decisione sarà presa con votazione segreta e con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie.

Presidente pro-tempore TOMBOLATO ARTURO nato a GALLIERA VENETA IL 20/01/1949 Cod.Fisc. TMBRTR49A20D879Q

SOCIETA' ARCIERI

SAMBONIFACESI